

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26760 Anno 2021
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udiienza: 19/02/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

SCOGNAMIGLIO GENNARO, nato a Cercola il 4 maggio 1987

OLIVIERO PATRIZIO, nato a Napoli il 4 gennaio 1963

avverso la sentenza n. 4753/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 17 giugno 2019

Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;

Udita nell'udienza del 19 febbraio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 17 giugno 2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 17 ottobre 2018 dal locale Tribunale, con cui SCOGNAMIGLIO GENNARO e OLIVIERO PATRIZIO sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per due reati di cui all'art. 642, comma 2, c.p. ai danni di Axa Assicurazioni s.p.a.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di OLIVIERO PATRIZIO ha dedotto i seguenti motivi:

1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 124 c.p., avendo la Corte d'appello ritenuto tempestiva la querela, pur essendovi dati certi sull'irregolarità dal sinistro già al momento in cui la compagnia di assicurazione aveva ricevuto la richiesta risarcitoria (26 gennaio 2015), come evidenziato dalla stessa persona offesa, e tale dato avrebbe consentito di attivare tutte le procedure del caso mentre l'incarico alla società di investigazione sarebbe stata conferito nel mese di settembre 2015, ben nove mesi dopo. Ciò a dispetto di quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza dell'illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento delle verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato;

2) violazione e inosservanza della legge in relazione al valore di piena prova attribuita alla scatola nera, installata sull'autovettura dell'imputata Scherrilli Maria Grazia, in quanto documento proveniente da un terzo estraneo al processo e facente prova solo nei procedimenti civili, come sancito dall'art. 145 *bis* Codice assicurazioni;

3) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 *bis* c.p. e vizi della motivazione in ordine alle attenuanti generiche, denegate facendo riferimento solo al precedente penale dell'imputato, peraltro consistito in una contravvenzione, risalente al 1982, depenalizzata;

4) inosservanza e omessa motivazione in relazione all'art. 165 c.p., non essendo state valutate le condizioni economiche dell'imputato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario;

5) violazione dell'art. 131 *bis* c.p. e vizi della motivazione, non avendo la Corte d'appello spiegato da quali dati abbia desunto la capacità a delinquere dell'imputato ed avendo trascurato che il danno da valutare non sarebbe quello civilistico.

Il difensore di SCOGNAMIGLIO GENNARO ha dedotto la violazione di legge in ordine all'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. Secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni del teste Spitali, dipendente della parte civile, addetto all'ufficio Anti frode, la richiesta risarcitoria, inoltrata alla Compagnia di assicurazione, presentava già profili di anomalia, tali da far scattare la procedura di approfondimento per il tramite di agenzia investigativa, all'uopo incaricata. Il termine per la proposizione della querela si sarebbe dovuto far decorrere dal momento in cui erano pervenute la diffida stragiudiziale e la citazione relative al sinistro; al più, il termine sarebbe dovuto decorrere dal momento in cui,

effettuati una serie di accertamenti preliminari, la compagnia si era determinata per il conferimento dell'incarico all'agenzia investigativa SID, ossia dal 9 settembre 2015. A tale momento la Compagnia di assicurazione, acquisita cognizione dell'essere persona offesa, avrebbe dovuto interessare le autorità giudiziarie e le investigazioni private sarebbero potute e dovute essere eventualmente di ausilio agli accertamenti delle preposte autorità e non sostituirsi alle indagini dell'autorità giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1 In entrambi i ricorsi si censura la motivazione resa dal Giudice del merito sulla tempestività della querela.

La doglianza è manifestamente infondata.

Al riguardo il Collegio territoriale, dopo avere ricordato i principi enunciati da questa Corte (sent. n. 10978/2018) in tema di termine per la proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni, ha evidenziato che, nel caso in esame, solo con l'invio della relazione da parte dell'agenzia investigativa SID s.r.l. la compagnia di assicurazione aveva acquisito tutte le informazioni necessarie, che hanno dato precisa consistenza ai sospetti, in precedenza nutriti, sulla base di dati di comune esperienza, inidonei di per sé per avere certezze.

Siffatti rilievi sono conformi al consolidato orientamento di legittimità secondo cui il "*dies a quo*" del termine di proposizione della querela per reati, commessi in danno di una società per azioni, si individua nel momento in cui i soggetti, ai quali compete il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando, e non nel diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società (Sez. 5, n. 21889 del 19/4/2010 Rv. 247448).

Il termine per la presentazione della querela, quindi, decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte.

Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne' da quello in cui, sulla base di

semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Cass., Sez. 5, n. 33466 del 9/7/2008, Rv. 241395).

Giova aggiungere che la doglianza dei ricorrenti sulla mancata attivazione tempestiva delle indagini è generica e, ad ogni modo, si basa sul mero calcolo del tempo decorso tra la data di presentazione della richiesta di risarcimento dei danni e quella in cui l'incarico è stato conferito all'agenzia di investigazioni, trascurando, per un verso, che prima del menzionato conferimento ci sono state indagini interne e, per altro verso, che l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico del querelato che la deduce e, nell'eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013 Rv. 255060).

1.2 Passando agli altri motivi del ricorso proposto da Oliviero Patrizio, deve rilevarsi che il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha affermato che la valenza probatoria delle risultanze del tracciato GPS è rimessa al libero apprezzamento del Giudice e ha rinviato alle argomentazioni espresse sul punto dal Tribunale. Ha altresì sottolineato che la falsità del sinistro di cui al capo B) trovava una serie di riscontri logici, quali la mancata collaborazione dei diretti interessati, che non avevano inteso fornire alcun chiarimento né mettere a disposizione dell'investigatore le auto incidentate; la mancata denuncia da parte dell'assicurata Scherillo.

In tal modo entrambi i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Rv. 255542), secondo cui l'attività di indagine, volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo e in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti c.p.p.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria.

Si è in particolare precisato (Sez. 2, n. 23172 del 4/4/2019, Rv. 276966) che la localizzazione "da remoto" a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS) degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio, e senza che rilevi l'eventuale violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma secondo, dello Statuto dei

lavoratori, che riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori ma non possono avere rilievo nell'attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato.

1.3 Il terzo motivo è privo di specificità.

La Corte territoriale, nell'affermare che difettavano elementi valorizzabili al fine della concessione delle attenuanti generiche, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 *bis* c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

1.4 Il quarto motivo difetta di specificità.

Esso era stato già sollevato con l'atto d'appello del tutto genericamente, atteso che, come rimarcato nella sentenza impugnata, non era stata indicata *"qualche ragione a sostegno della richiesta di revoca della condizione cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena"*. Ne consegue che la doglianza, in quanto originariamente inammissibile, non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., *ex multis*, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità).

Ad ogni modo giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 48913 del primo ottobre 2018, Rv. 274599) ha affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha specificamente indicato le ragioni per cui dagli atti dovessero desumersi dati utili, valutabili dal giudicante ma da questi trascurati.

In tale situazione il motivo del ricorso si appalesa del tutto generico, non consentendo di valutare se fossero o meno emersi elementi idonei a far dubitare della capacità dell'imputato ad assolvere all'onere impostogli, e la decisione di subordinare il beneficio *de quo* al risarcimento del danno in favore della parte civile sfugge al sindacato di legittimità.

1.5 Il quinto motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131 *bis* c.p., è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato l'intensità del dolo e la capacità a delinquere dell'imputato, il coinvolgimento di più soggetti nella vicenda e l'ammontare dei danni denunciati (nell'atto di citazione la richiesta di Oliviero Patrizio ammontava ad euro 1.850,00 e quella di Scognamiglio Gennaro ad euro 3.450,00).

In tal modo il Collegio d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

2. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.


P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 19 febbraio 2021

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli



Il Presidente

Mirella Cervadoro

